

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Piazza delle Istituzioni 18 fabbricato G  
31100 TREVISO (TV)



AVS

22934289  
3165 15 1

DCOPI0664

BASEGGIO ANDREA  
VIA VOLFANGO GOETHE 18  
35124 PADOVA PD

Documento n. 11320229004753630000  
Codice fiscale BSGNDR89R22C111M

S1

**SOLLECITO DI PAGAMENTO<sup>1</sup>**

Questo sollecito è stato emesso da Agenzia delle entrate-Riscossione Agente della riscossione - prov. di TV, Piazza delle Istituzioni 18 fabbricato G, 31100, TREVISO.

Gentile BASEGGIO ANDREA

Le sollecitiamo il versamento di **528,59** euro, comprensivo degli interessi di mora calcolati fino al 14/11/2022<sup>2</sup>.

Qualora Lei dovesse pagare dopo tale data, alla somma indicata andranno aggiunti anche gli ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati.

Nelle pagine successive trova il dettaglio del Suo debito e degli Enti creditori che ci hanno incaricato della riscossione.

La avvisiamo che in caso di mancato pagamento, decorsi 120 giorni dall'invio di questo sollecito, potremo - in base a quanto stabilito dalla legge - attivare le procedure cautelari (per esempio, il fermo amministrativo della sua autovettura) ed esecutive (per esempio, il pignoramento del suo conto corrente).

La informiamo inoltre che, nei casi previsti dalla normativa vigente, può rateizzare la somma dovuta o compensarla con crediti erariali (per esempio, Irpef, Ires, Iva, ecc).

Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute e riportate nella sezione "DETTAGLIO DEL DEBITO", devono essere rivolte direttamente all'ente creditore, poiché l'Agente della riscossione può fornire solo informazioni relative alla situazione dei pagamenti e alle attività poste in essere dallo stesso.

Per ogni ulteriore informazione, può contattarci:

- chiamando il numero 060101 da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero, attivo 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il costo della chiamata varia in base al proprio piano tariffario;
- utilizzando la funzione "Invia una e-mail al Servizio Contribuenti" disponibile nella sezione "Contatti" in home page del nostro sito allegando copia di questa comunicazione e del documento di riconoscimento, insieme alla documentazione a supporto della richiesta;
- recandosi ai nostri sportelli.

<sup>1</sup>L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha l'obbligo di inviare il sollecito per debiti fino a 1000 euro (art. 1, comma 544, Legge n. 228/2012). Non essendo un atto notificato, non può essere oggetto della sospensione legale della riscossione (art. 1, commi 537-543, Legge n. 228/2012).

<sup>2</sup>A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili.